

Assistenza specialistica in forma indiretta - Modifiche

ARTICOLO 1

(Modifiche dell'art. 3 della LR 6 aprile 1993, n. 23)

1. Il comma 9 dell'art. 3 della LR 6 aprile 1993, n. 23 e' cosi' sostituito:

"9. Avverso l'atto dell'Unita' Sanitaria Locale, con cui si nega o si limita al cittadino la fruibilita' delle prestazioni indicate nel presente articolo, e' ammesso ove non venga esperito il ricorso in opposizione, di cui all'art. 4 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, ricorso in via amministrativa alla Giunta regionale per vizi di legittimita'. Il ricorso redatto in carta semplice, e' presentato entro quindici giorni dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'atto contro cui intende ricorrere. La Giunta regionale decide nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del ricorso stesso".

2. Il comma 13 dell'art. 3 della LR 6 aprile 1993, n. 23 e' cosi' sostituito:

"13. Nei casi previsti dall'art. 7, commi 3 e 4 del d.m. sanita' 3 novembre 1989, su proposta della competente Unita' Sanitaria Locale, la Giunta regionale puo' disporre una ulteriore integrazione del concorso alla spesa sostenuta, determinando il concorso globale complessivo erogabile. In tal caso l'Unita' Sanitaria locale e' tenuta ad adeguarsi".

3. Il comma 14 dell'art. 3 della LR 6 aprile 1993, n. 23 e' cosi' sostituito:

"14. La Giunta regionale puo' altresì autorizzare, con i criteri e le modalita' di cui al comma precedente, l'Unita' Sanitaria Locale a corrispondere un concorso aggiuntivo nelle spese sostenute dall'assistito sottoposto a trapianto di cuore o di polmoni o di fegato, qualora gli oneri rimasti a carico siano tali da compromettere le condizioni economiche del suo nucleo familiare. A tal fine l'interessato allega alla richiesta la documentazione comprovante le spese da lui sostenute complessivamente collegate all'intervento chirurgico di trapianto".

4. Il comma 15 dell'art. 3 della LR 6 aprile 1993 n. 23 e' cosi' sostituito:

"15. In caso di prestazioni di comprovata eccezionale gravita'

ed urgenza, ivi comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovino già all'estero, purché ricorrano le condizioni previste dal comma 2 e dall'art. 2 del d.m. sanità 30 agosto 1991, si prescinde dalla preventiva autorizzazione. L'assistito deve presentare, pena la decadenza del diritto al rimborso, documentata istanza entro novanta giorni dall'effettuazione della relativa spesa alla Unità Sanitaria Locale di appartenenza. L'Unità Sanitaria Locale concede il rimborso previsto sulla base della valutazione circa la sussistenza dei presupposti e condizioni e del parere sulle spese rimborsabili, effettuati dal Centro regionale di riferimento, sentita la Giunta regionale".

ARTICOLO 2

(Modifica dell'art. 4 della LR 6 aprile 1993, n. 23)

Il comma 5 dell'art. 4 della LR 6 aprile 1993, n. 23 è abrogato.